

Protocollo d'intesa per la definizione delle linee guida per la contrattazione decentrata per il personale dipendente delle Autorità di Sistema Portuale

In data 12.2.2018 hanno convenuto, in rappresentanza di Assoporti (Associazione Porti Italiani) Pietro Spirito e Francesco Palmiro Mariani e, rispettivamente in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, Maurizio Colombai, Ettore Torzetti e Giuliano Galluccio, quanto segue:

- Viste le modifiche introdotte dal D.lgs 169/16 in tema di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle Autorità Portuali, nonché in considerazione delle disposizioni di natura regolamentare e legislative intervenute a modificare la normativa vigente di settore anche in relazione al processo di unificazione dei porti nazionali, con nuove responsabilità e professionalità necessarie;
- per adeguare le competenze professionali dei dipendenti alla missione delle AdSP;
- al fine di approfondire la situazione delle contrattazioni decentrate nelle AdSP italiane, come già discusso e verbalizzato in data 19 dicembre 2017;
- considerato che la nascita e la messa a regime delle nuove istituzioni richiede che si tornino a definire i parametri e la cornice entro la quale la contrattazione di secondo livello si debba svolgere nel quadro corretto di relazioni industriali, anche in vista del rinnovo contrattuale;
- ferme restando le condizioni di miglior favore economiche per i lavoratori dipendenti delle AdSP, maturate alla data del presente protocollo d'intesa, da definirsi con accordi di armonizzazione "coerenti" col presente atto e con le previsioni del Ccnl dei lavoratori dei porti all'art. 52.

Premesso che:

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'AdSP sono di diritto privato e, come tali, sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile – libro V – capi II e III, titolo II – capo I e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AdSP è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti stipulato anche dall'associazione rappresentativa delle AdSP (Assoporti), per la parte datoriale e da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti;
3. La contrattazione collettiva è nazionale e decentrata. La contrattazione decentrata riguarda istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli disciplinati

dal C.C.N.L.; essa verte esclusivamente sulle materie ivi precisate, nei limiti anche temporali e secondo i criteri indicati all'art. 52 del C.C.N.L.;

le parti convengono che:

a seguito della discussione sviluppata sul tema e la condivisa necessità di individuare quali "*linee guida*", da tenere presente in sede di contrattazione decentrata, i seguenti principi:


- I. La contrattazione si uniforma ai seguenti criteri di natura qualitativa:
 - a. verifica del raggiungimento di specifici e puntuali obiettivi assegnati;
 - b. verifica dell'incremento della produttività lavorativa riscontrabile attraverso idonei strumenti di misurazione della performance individuale previsti dalle norme vigenti o, in assenza, da intese da sottoscrivere con le Rappresentanza Sindacali Aziendale/RSU delle OO.SS. stipulanti il Ccnl dei lavoratori dei porti;
- II. La parte variabile della retribuzione, derivante dalla contrattazione decentrata non può essere costituita da più istituti aventi la medesima finalizzazione, ed è inserita in un sistema coerente incardinato in un metodo di valutazione riconosciuto a livello istituzionale.
- III. Nell'ambito della contrattazione decentrata per ciascun istituto non può essere previsto più di un intervento normativo ed economico/retributivo.
- IV. Ogni AdSP provvede all'applicazione degli accordi contrattuali relativi al personale con specifico atto adottato ai sensi della lettera l) quinto comma, dell'art. 9 della legge 84/1994, al fine di assicurare per l'intero periodo di validità contrattuale la copertura dei costi complessivi dei trattamenti economici e normativi previsti, ivi compresi quelli eventualmente discendenti dalla contrattazione decentrata o aziendale.
- V. Gli accordi di armonizzazione "*coerenti*" con il presente protocollo e con le previsioni del Ccnl dei lavoratori dei porti all'art. 52, dovranno trovare definizione nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dell'autonomia dei cicli negoziali.
- VI. Gli accordi decentrati o aziendali devono essere trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

E' demandata ad Assoport (Associazione Porti Italiani) la divulgazione del presente protocollo tra le Autorità di Sistema Portuale.


Le OO.SS. si faranno carico di divulgare il presente ai propri rappresentanti territoriali.

Per Assoporti

Pietro Spirito




Francesco Palmiro Mariani



Per le OO.SS.


Filt-Cgil

Maurizio Colombai



Fit-Cisl

Ettore Torzetti



Uiltrasporti

Giuliano Galluccio

